



## TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI TORINO

Oggetto: Epidemia da coronavirus 2019-nCoV – Misure organizzative dell'attività giudiziaria della magistratura di sorveglianza del distretto nonché dei servizi del Tribunale di Sorveglianza di Torino e dell'Ufficio di Sorveglianza di Torino per il periodo **12.5.20 - 31.7.20 ai sensi dell'art.83 comma 6 del d.l. 17.3.20 n.18 convertito con modificazioni con legge 24.4.20 n.27 ed ulteriormente modificato dall'art.3 del d.l. 30.4.20 n.28 – Disciplina degli affari giudiziari**

### IL PRESIDENTE

Rilevato l'evolvere della situazione epidemiologica di cui all'oggetto;

Vista la normativa primaria e secondaria emanata in materia, già indicata nei precedenti provvedimenti di questo Presidente del 24.2.20, 28.2.20, 8.3.20, 9.3.20, 11.3.20, 12.3.20, 17.3.20, 19.3.20, 26.3.20 e 9.4.20 che qui si intendono integralmente richiamati, e quella ulteriormente sopravvenuta citata in epigrafe;

Rilevato in particolare che il comma 6 del d.l. 17.3.20 n.18, come modificato dall'art.36 del d.l. 8.4.20 n.23, dalla legge di conversione 24.4.20 n.27 e dall'art.3 del d.l. 30.4.20 n.28, prevede che per contrastare l'emergenza epidemiologica in oggetto e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso fra il 12.5.20 ed il 31.7.20 i capi degli uffici giudiziari possono adottare le misure organizzative – anche relative alla trattazione degli affari – necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dagli organi individuati in detta norma, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone, sentiti l'autorità sanitaria regionale per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati nonché d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello e con il Procuratore Generale della Repubblica del rispettivo distretto;

Che alle predette interlocuzioni si è tempestivamente provveduto, raccogliendo fra l'altro le osservazioni di tutti i Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto ed adeguando alle stesse le previsioni che seguono nell'ottica della miglior tutela del diritto di difesa e della salute;

Ritenuto che quanto all'individuazione degli affari giudiziari trattabili occorre tenere conto delle prescrizioni formulate dalle competenti autorità sanitarie, delle risorse disponibili (vista l'operatività dell'ufficio, quanto al personale amministrativo, organizzato al momento – in funzione di prevenzione dal contagio - con soli presidi di emergenza in modalità di lavoro flessibile, e per il resto in lavoro agile da casa, la cui percentuale potrà andare riducendosi nel corso del periodo che si sta disciplinando solo se e nei limiti in cui l'evoluzione epidemiologica lo consentirà) nonché della peculiarità delle funzioni attribuite alla

magistratura di sorveglianza, particolarmente impegnata in questo periodo emergenziale nell'esaminare la situazione dei condannati ristretti in carcere, stante la condizione di potenziale elevato rischio connessa al cronico stato di sovraffollamento degli istituti penitenziari associato alla problematica epidemiologica, e dunque forzosamente necessitata a svolgere per molta parte la propria attività sia monocratica che collegiale, e sia d'udienza nel contraddittorio delle parti che camerale *de plano* (come desumibile dai dati statistici estratti dall'applicativo SIUS, che rivelano che nel periodo compreso fra il 1.1.20 ed il 24.4.20 l'incremento dei procedimenti sopravvenuti, rispetto alla media dell'anno precedente, è stato pari a +28,6% per l'Ufficio di Sorveglianza di Torino e +7,1% per il Tribunale di Sorveglianza di Torino, ed ha avuto per oggetto fundamentalmente solo istanze e impugnazioni provenienti da condannati detenuti in carcere);

Ritenuto che sulla scorta dei predetti criteri di valutazione per il periodo compreso fra il 12.5.20 ed il 31.7.20 appare opportuno prevedere che l'attività di udienza nel contraddittorio sia limitata a quella già prevista come obbligatoria dall'art.83 comma 3 lett.b) (relativa quanto al Tribunale di Sorveglianza ai procedimenti in materia di impugnazione di provvedimenti in cui sono state applicate misure di sicurezza detentive ed ai procedimenti aventi ad oggetto la revoca di misure alternative alla detenzione che siano state temporaneamente sospese dal magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art.51 ter O.P. e quanto al Magistrato di Sorveglianza monocratico ai procedimenti in cui sia stata richiesta o applicata misura di sicurezza detentiva), ampliandone il novero solamente, rispetto a quanto disciplinato dalla normativa di emergenza in vigore sino all'11.5.20:

- quanto a quella collegiale del Tribunale di Sorveglianza a tutti i procedimenti riguardanti condannati in qualsivoglia forma detenuti (in carcere, in semilibertà, in detenzione domiciliare, in arresti domiciliari ai sensi dell'art.656 comma 10 c.p.p.) per il titolo in esecuzione, escludendo la necessità dell'espressa richiesta di procedere da parte dell'interessato o del suo difensore, che appare oggettivamente un inutile appesantimento procedurale atteso che – essendo i procedimenti instaurati dinanzi alla magistratura di sorveglianza su istanza di parte, sia in primo grado che in sede di impugnazione, sempre volti ad ottenere un beneficio per il condannato – la necessità di acquisire preventivamente il consenso alla trattazione costituisce solo inutile aggravio di adempimenti per gli uffici matricola degli istituti penitenziari, le cancellerie del Tribunale di Sorveglianza ed i difensori, ed altresì a tutti i procedimenti in materia di impugnazione di provvedimenti in cui sono state applicate e/o prorogate misure di sicurezza non detentive escludendo parimenti la necessità dell'espressa richiesta di procedere da parte dell'interessato o del suo difensore, trattandosi anche in questo caso di procedimenti instaurati su richiesta e nell'interesse del soggetto sottoposto a misura di sicurezza;
- quanto a quella monocratica del Magistrato di Sorveglianza a tutti i procedimenti in materia di reclamo ai sensi degli artt.35 bis e 35 ter O.P. escludendo la necessità dell'espressa richiesta di procedere da parte dell'interessato o del suo difensore che appare anche in questo caso un inutile appesantimento procedurale trattandosi di procedimenti instaurati su richiesta e nell'esclusivo interesse del detenuto, nonché a tutti i procedimenti aventi per oggetto il riesame della pericolosità sociale alla scadenza del periodo minimo di applicazione della misura di sicurezza nonché ai procedimenti aventi per oggetto richiesta di revoca anticipata di misura di sicurezza non detentiva già in corso di esecuzione escludendo anche per questi la necessità dell'espressa richiesta di procedere da parte dell'interessato o del suo difensore, essendo evidente l'interesse del soggetto sottoposto ad obblighi restrittivi della libertà

personale di vedere riesaminata al più presto la propria situazione al fine di una eventuale revoca della misura;

Che invece, sempre alla luce dei predetti criteri di valutazione, si deve prevedere che siano trattati in data successiva al 31.7.20 tutti i procedimenti da definirsi in udienza nel contraddittorio delle parti in cui l'interessato attenda la decisione dallo stato di libertà oppure attenda il riesame della pericolosità sociale ai fini della prima applicazione di una misura di sicurezza non detentiva, e che siano rinviati fuori udienza d'ufficio ad udienza successiva a tale data i peraltro pochi procedimenti che, provenienti da precedenti rinvii, siano eventualmente già stati destinati a data fissa ricadente nel periodo 12.5.20 – 31.7.20;

Che al fine di evitare assembramenti nei pressi dell'aula di udienza, pur considerati gli spazi decisamente vasti di cui dispongono Tribunale ed Ufficio di Sorveglianza di Torino, quanto alle udienze collegiali – numericamente più consistenti – occorre disporre lo scaglionamento orario delle citazioni;

Che può e deve invece essere regolarmente portata avanti altresì l'attività camerale *de plano* sia collegiale – peraltro esclusivamente in giornate già dedicate ad attività di udienza in contraddittorio ed in momento immediatamente successivo alla conclusione della stessa – che monocratica, costituendo fra l'altro quest'ultima per il magistrato di sorveglianza l'attività quantitativamente precipua e destinata in molta parte a fare fronte in modo urgente alle istanze presentate dai condannati detenuti (inclusi gli istituti di cui agli art.123 e 124 introdotti dal recente d.l. 17.3.20 n.18 convertito con modificazioni con legge 24.4.20 n.27), alle quali alla luce della pochezza di risorse allo stato disponibili deve essere data assoluta precedenza;

Dato atto dell'invio all'Autorità sanitaria regionale di più ampio e complessivo provvedimento che, unitamente alla stretta disciplina degli affari giudiziari qui esaminati, investe altresì tutti i rimanenti aspetti dell'organizzazione dell'attività giudiziaria, degli uffici e dei servizi del Tribunale e dell'Ufficio di Sorveglianza di Torino più strettamente attinenti all'emergenza epidemiologica, in atto già disciplinati con i precedenti provvedimenti di questo Presidente richiamati in epigrafe, che rimarranno in vigore sino al parere della predetta Autorità ed in ordine ai quali si fa quindi riserva di emanare a breve ulteriore provvedimento d'insieme;

## **DISPONE**

quanto agli affari giudiziari per il periodo 12.5.20 – 31.7.20 le seguenti linee guida:

### **TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA ED UFFICI DI SORVEGLIANZA DEL DISTRETTO – DISCIPLINA DEGLI AFFARI GIUDIZIARI -**

1) nelle udienze del Tribunale di Sorveglianza verranno fissati e trattati esclusivamente:

- a) i procedimenti in materia di impugnazione di provvedimenti in cui sono state applicate misure di sicurezza detentive**
- b) i procedimenti aventi ad oggetto la revoca di misure alternative alla detenzione che siano state temporaneamente sospese dal magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art.51 ter O.P.**

- c) i procedimenti relativi a condannati in qualsiasi forma detenuti (in carcere, in semilibertà, in detenzione domiciliare, in arresti domiciliari ai sensi dell'art.656 comma 10 c.p.p.) per il titolo in esecuzione**
- d) i procedimenti in materia di impugnazione di provvedimenti in cui sono state applicate e/o prorogate misure di sicurezza non detentive.**

I procedimenti verranno fissati in modo scaglionato, in diverse fasce orarie (alle ore 9.00, alle ore 10.00 e, se i procedimenti da trattare nel contraddittorio delle parti superano i 30, anche alle ore 11.00), avendo cura di accorpate per fasce i procedimenti relativi a detenuti ristretti nel medesimo istituto penitenziario, al fine di razionalizzare la gestione dei videocollegamenti.

Verranno regolarmente trattati nelle camere di consiglio *de plano*, sempre convocate nelle medesime date delle udienze e subito dopo la conclusione delle stesse, i procedimenti da decidersi senza contraddittorio delle parti (ratifica di misure alternative concesse in via provvisoria dal magistrato relatore relative a pene non superiori a 18 mesi, riabilitazioni, valutazione dell'esito dell'affidamento in prova, sospensioni dell'esecuzione di ordinanze del Tribunale di Sorveglianza avverso le quali sia stato proposto ricorso per Cassazione, sospensione dell'esecuzione di ordinanze del Magistrato di Sorveglianza in materia di misure di sicurezza avverso le quali sia stato proposto appello al Tribunale di Sorveglianza, correzioni di errori materiali, ammissioni al patrocinio a spese dello Stato, liquidazioni dei compensi ai difensori);

2) nelle udienze del Magistrato di Sorveglianza monocratico verranno fissati e trattati esclusivamente:

- a) i procedimenti in cui sia stata richiesta o applicata misura di sicurezza detentiva**
- b) i procedimenti relativi a condannati detenuti aventi per oggetto reclami ai sensi dell'art.35 bis O.P.**
- c) i procedimenti relativi a condannati detenuti aventi per oggetto richiesta di rimedi risarcitori ai sensi dell'art.35 ter O.P.**
- d) i procedimenti aventi per oggetto il riesame della pericolosità sociale alla scadenza del periodo minimo di applicazione di misura di sicurezza non detentiva**
- e) i procedimenti aventi per oggetto richiesta di revoca anticipata di misura di sicurezza non detentiva già in corso di esecuzione.**

Tutti gli altri procedimenti, sia collegiali che monocratici, che eventualmente risultassero ancora fissati nelle udienze verranno rinviati d'ufficio fuori udienza e sarà in seguito comunicata la data della trattazione, secondo quanto stabilito dall'art.83 del d.l. n.18/2020 come modificato dalla legge di conversione 24.4.20 n.27 e con le relative modalità.

Fermo per il resto, in relazione ai rimanenti aspetti dell'organizzazione dell'attività giudiziaria, degli uffici e dei servizi del Tribunale e dell'Ufficio di Sorveglianza di Torino, quanto già disciplinato dalla scrivente con i provvedimenti indicati in epigrafe, con riserva di ulteriore disciplina di detti aspetti con separato ulteriore provvedimento.

Manda al direttore amministrativo per l'esecuzione del presente provvedimento, che deve essere comunicato con urgenza:

- a tutto il personale amministrativo del Tribunale e dell'Ufficio di Sorveglianza di Torino
- a tutti i magistrati di sorveglianza di Torino
- a tutti i magistrati di sorveglianza del distretto
- alle direzioni degli istituti penitenziari del distretto
- alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Torino
- alle Procure della Repubblica presso i Tribunali del distretto
- ai Presidenti dei Consigli degli Ordini Forensi del distretto
- al Prefetto.

Il presente provvedimento sarà altresì:

- pubblicato sul sito web del Tribunale di Sorveglianza di Torino
- trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica a mezzo PEC all'indirizzo [protocollo\\_dfp@mailbox.governo.it](mailto:protocollo_dfp@mailbox.governo.it)
- trasmesso al C.S.M. all'indirizzo [settimana-emergenzacovid@cosmag.it](mailto:settimana-emergenzacovid@cosmag.it)
- trasmesso al Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia con le modalità previste nella nota del Capo del predetto Dipartimento in data 5.5.20.

Torino, 11 maggio 2020

Il Presidente  
Anna Bello

